



Determina N. 87 del Dirigente del 15/04/2013

UFFICIO: Ufficio Provveditorato

OGGETTO Procedura in economia ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006: affidamento della fornitura di n. 15.000 shoppers per l'iniziativa "Carta dei servizi turistici di qualità" 2013.

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO**

- richiamato il D.Lgs.n.29/1993, nonché il successivo D.Lgs.n.165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 5.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 5.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs.n.165/2001;
- viste la delibera di Giunta n.196 del 24.09.2007, la delibera di Giunta n. 159 del 12.10.2009, la delibera di Giunta n.107 del 21.06.2010 e la determina del Segretario Generale n.136 del 29.11.2010 che individuano i settori di competenza dirigenziali;
- visto l'art.13 del D.P.R.n.254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n.45 del 29.11.2012 di approvazione della relazione previsionale e programmatica e piano performance 2013;
- vista la delibera di Consiglio n.46 del 29.11.2012 di approvazione del preventivo per l'esercizio 2013;
- vista la delibera della Giunta n.195 del 14.12.2012 di approvazione dei budget direzionali per l'anno 2013;
- vista la determina del Segretario Generale n.2 del 07.01.2013 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2013;
- visto il nuovo regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia approvato dalla Giunta della Camera con la deliberazione n.92 del 20.06.2011 e ratificato dal Consiglio con deliberazione n.40 del 12.07.2011;
- vista la delibera di Giunta n.157 del 24 ottobre 2011 riguardante la modifica del regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia, adeguandolo ai limiti di legge circa gli affidamenti diretti riguardanti i servizi e le forniture di cui all'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006;
- visto e considerato il cosiddetto "Decreto Sviluppo" che ha convertito con modifiche il D.L. 13 Maggio 2011 n.70 ed in particolar modo l'art.4 comma 2, lettera m-bis e comma 14-bis;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



- vista la nota n.1251/2011 della Commissione Europea del 30.11.2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- visto il D.Lgs.n.12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004" come modificato dal D.L.12 Maggio 2006 n.173 convertito nella Legge 12 luglio 2006 n.228;
- visto il D.P.R.5 ottobre 2010 n.207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- visto l'art.7 commi 1 e 2 del D.L.n.52/2012 convertito nella Legge n.94/2012 con cui si dispone l'obbligo di ricorso per le forniture sotto soglia comunitaria al MEPA;
- visto l'art.1 del D.L.95/2012 convertito nella L.135/2012, in particolar modo il comma 3, con cui si dispone che, una volta certificata l'inesistenza della convenzione Consip o Intercent-er specifica, occorre indicare che la convenzione, in relazione agli specifici acquisti, non è ancora disponibile, la situazione di urgenza per cui si è reso necessario procedere e non sia possibile attendere oltre ed i danni eventuali, che la durata del contratto dovrà essere limitata nel tempo e nel volume delle acquisizioni in ragione delle impellenti esigenze, che lo stesso contratto dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui la convenzione dovesse rendersi disponibile;
- visto il D.L. n.179/2012 convertito nella L.221/2012 all'art.6 sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni; all'art.9-bis sugli acquisti di software da parte delle P.A. e all'art.33-ter sull'anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
- visto il D.Lgs.n.231/2002 modificato dal D.Lgs.n.192/2012 sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la Legge n.190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- visto l'art.18 del D.L.n.83/2012 convertito nella Legge n.134/2012 sull'Amministrazione aperta;
- vista la Legge di stabilità n.228/2012 nella parte relativa ad acquisti e locazione di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- Considerato che la commissione per la Carta dei servizi turistici di qualità nella seduta del 12 marzo scorso ha ribadito l'intenzione di proseguire con il progetto concentrandosi in particolare nella promozione e diffusione del marchio "Carta dei servizi turistici di qualità" attraverso la distribuzione ai turisti/consumatori di uno o più gadgets contenenti il logo della carta stessa. La commissione ha inoltre indicato quale gadget più efficace la shopper oggetto della Richiesta di Acquisto sotto richiamata;"
- vista la Richiesta di Acquisto pervenuta il 12.04.2013 per la fornitura di n.15.000 shoppers personalizzate con il logo camerale e il logo della "Carta dei servizi turistici di qualità";



- verificato che per quanto riguarda il servizio di acquisto di gadgets ed in particolare shoppers non risultano essere attive convenzioni Consip o Intercent-er e che anche nel MePA Consip non vi sono offerte;
- valutato il preventivo di spesa dell'impresa 2WIN S.r.l. di Castello d'Argile (Bologna) protocollato con n.3676 del 12.04.2013 per la fornitura di n.15.000 shoppers;
- considerati i vantaggi derivanti dall'operazione suddetta:
 - diffusione del marchio "Carta dei servizi turistici di qualità" perseguendo il fine di riqualificare l'offerta turistica e semplificare il rapporto turista/operatore attraverso la tutela dei diritti di entrambe le categorie;
 - possibilità di ottenere la fornitura in tempo utile per permettere la diffusione dei gadgets durante la prossima stagione turistica;
- valutata positivamente la fornitura di shoppers effettuata nel 2011 sempre dall'impresa 2WIN S.r.l. di Castello d'Argile (Bologna);
- considerato che fino alla somma di Euro 40.000,00 oltre I.V.A. è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006;
- esaminata l'autocertificazione modello Allegato 1 pervenuta in data 10.04.2013;
- reputato quindi affidare direttamente ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs.n.163/2006 all'impresa 2WIN S.r.l. di Castello d'Argile (Bologna) - Codice Fiscale 03097331205 il servizio di fornitura di shoppers personalizzate a fronte dell'iniziativa promozionale "Servizi turistici di qualità" per l'anno 2013;
- evidenziato che la procedura è stata registrata in data 10.04.2013 sul sito web dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ottenendo il seguente **CIG: Z8309739D2**;
- verificato che nel budget 2013 n.2 nel conto 330001 (iniziative di promozione e informazione economica) CDC BC02 (Regolazione del mercato) sussiste la disponibilità finanziaria di €.10.708,50 necessaria a sostenere la spesa per la fornitura in oggetto;
- evidenziato che la fornitura è prodotta per il 100% da materiale riciclato;
- vista la procedura interna al fine del raggiungimento della certificazione Emas;
- considerata la natura della fornitura, nonché le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'importo si esula dal richiedere all'aggiudicatario il deposito cauzionale, e che per la fornitura stessa, data la natura dell'attività oggetto dell'affidamento ed in particolare delle mansioni svolte dall'impresa contraente, la Camera di commercio ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenza e pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.;
- ritenuto di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato e Registro Imprese dell'Ente camerale;
- per le motivazioni citate in premessa;

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



Camera di Commercio
Ravenna

dichiara

la non disponibilità alla data odierna di convenzioni attive Consip ed Intercenter per la fornitura di shoppers personalizzate e l'assenza di offerte per il medesimo servizio nel MePA Consip

determina

1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.163/2006 è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato e Registro Imprese dell'Ente camerale;
2. che l'oggetto del contratto è l'acquisto di n.15.000 shoppers personalizzate con il logo camerale e il logo della "Carta dei servizi turistici di qualità" ;
3. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la promozione e diffusione del marchio "Carta dei servizi turistici di qualità" attraverso la distribuzione ai turisti/consumatori di gadgets contenenti il logo della carta stessa;
4. che il valore economico della fornitura ammonta ad €.8.850,00 (I.V.A. esclusa);
5. che la scelta del contraente 2WIN S.r.l. di Castello d'Argile (Bologna) è avvenuta con affidamento diretto, in considerazione dell'importo offerto, della positiva esperienza avuta negli anni passati e in seguito a ricerca di mercato dalla quale il prezzo offerto è risultato il più conveniente per l'Ente camerale;
6. che la norma di riferimento per la scelta del contraente è l'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006;
7. di accettare l'offerta presentata dall'impresa 2WIN S.r.l. di Castello d'Argile (Bologna) datata 27.03.2013 (nostro prot. di entrata n.3676/2013);
8. di affidare direttamente all'impresa 2WIN S.r.l. di Castello d'Argile (Bologna) - Codice Fiscale 03097331205 la fornitura di n.15.000 shoppers personalizzate con il logo camerale e con il logo della "Carta dei servizi turistici di qualità";
9. che il tempo di completamento della fornitura è il 30.06.2013;
10. che le clausole ritenute essenziali sono le caratteristiche tecniche del materiale richiesto e gli obblighi specifici del fornitore;
11. di stabilire che la forma del contratto avvenga con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.1326 del C.C.;
12. di non richiedere il deposito cauzionale;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



Camera di Commercio
Ravenna

13. di non procedere alla redazione del D.U.V.R.I..

Ravenna, 15/04/2013

Documento Firmato Digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli